

L.R. 1 giugno 2017, n. 9: *"Fusione dell'azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria"* – Oggetto assembleare n. 3671/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 30 maggio 2017**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Come evidenziato nella relazione, la legge regionale contiene disposizioni che definiscono nuovi assetti istituzionali e organizzativi dei servizi sanitari prevedendo la fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" e la costituzione di un'unica Azienda Sanitaria. Sono, altresì, dettate misure organizzative dirette a perseguire, nel rispetto delle competenze dello Stato, politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché norme per l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale.

Tali norme non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

Il progetto di legge consta di 8 articoli raccolti in quattro distinti Capi.

Il Capo I riferito alle "Disposizioni generali", consta di un solo articolo che definisce l'oggetto e le finalità della legge.

Il Capo II riferito a "Misure di adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari" consta di tre articoli.

L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2017, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" si fondono e che l'Azienda USL di Reggio Emilia subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell'Azienda Ospedaliera cessata.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni di prima applicazione per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda unica. In particolare, si precisa che gli organi dell'Azienda USL di Reggio Emilia in essere al 30 giugno 2017 continuano sino alla loro naturale scadenza. Il Collegio di Direzione, al fine di garantirne la piena e tempestiva funzionalità, deve essere ricostituito conformemente al nuovo assetto istituzionale e organizzativo. Il direttore generale dovrà adeguare, entro il 30 giugno 2018, l'atto aziendale al nuovo assetto istituzionale e organizzativo.

L'articolo 4 disciplina il trasferimento dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" all'Azienda USL di Reggio Emilia e gli aspetti di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS medesimo.

Il Capo III riferito a "Altre misure di adeguamento in materia sanitaria" consta di due articoli.

L'articolo 5 - Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza – è specificatamente dedicato alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di disposizioni che non hanno un impatto sul bilancio regionale. Va peraltro rilevato che le politiche aziendali nella materia in esame, in base a quanto previsto dalla legislazione statale, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art. 6 dispone l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli Enti del SSN, i quali le svolgono con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 dispone un ulteriore adempimento di carattere amministrativo in capo al Direttore Generale dell'Azienda (il nulla osta all'esecuzione dell'attività di ricerca all'interno della struttura sanitaria in cui viene svolta l'attività stessa), ma le attività previste rientrano sempre tra quelle istituzionalmente demandate agli Enti del SSN, i quali le svolgono con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo IV riferito a "Disposizioni finali" è composto dagli articoli 8, 9 e 10.

L'articolo 8, dedicato al monitoraggio, prevede che decorsi diciotto mesi anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale elabori e trasmetta alla competente Commissione assembleare una relazione intermedia sullo stato dell'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II. Dispone inoltre che dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta elabori e trasmetta alla competente Commissione assembleare una relazione finale sull'attuazione delle medesime disposizioni.

L'articolo 9 abroga l'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4.

L'art. 10 dispone in merito all'entrata in vigore della legge regionale, la quale avviene il giorno stesso della sua pubblicazione.